



Oggetto: Aggiornamento DOMWEB-MUDE Modena a seguito delle modifiche apportate al DPR380/01 da L.55/2019 del 14.6.2019 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”* (GU n.140 del 17.06.2019) -c.d. Sbloccacantieri- e L.156/2019 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.”* (GU n.300 del 23.12.2019).

Si comunica che, a seguito della modifica del DPR380/01, a motivo dell’entrata in vigore delle L.55/19 (c.d. “Sbloccacantieri”) e L.156/19, sono state introdotte delle modifiche alla piattaforma informatica DOMWEB-MUDE Modena.

Si invitano i professionisti sia alla consultazione del DPR380/01 che al nostro manuale DOMWEB-MUDE Modena reperibile ONLINE : <https://www.comune.modena.it/sportello-unico/domweb-mude>

Di seguito vi accenniamo alle modifiche degli articoli 94-bis e 65 che hanno ricadute anche sulla piattaforma informatica **DOMWEB-MUDE Modena**.

Interventi realizzati su opere strategiche o suscettibili di affollamento

Si rammenta che, a livello di procedure, per un comune classificato in Zona 3, quale è Modena, la recente modifica dell’art.94bis porta a concludere che il procedimento di acquisizione delle autorizzazioni rimane solo nei casi di:

- sopraelevazione;
- accertamento di violazione delle norme tecniche (interventi realizzati abusivamente).

(La piattaforma **DOMWEB-MUDE Modena** esclude a priori il caso previsto di interventi in abitati da consolidare, in quanto attualmente non presente nel territorio comunale).

Pertanto, gli interventi realizzati su opere strategiche o suscettibili di affollamento (di cui alla DGR1661/09), vedono una semplificazione per quanto riguarda l’inizio lavori, in quanto si passa da un procedimento autorizzativo ad un procedimento di deposito con possibilità di inizio dei lavori in conformità/congruità col titolo edilizio dovuto.

Tuttavia, l’art.94bis c.5, prevede la possibilità di controllo a campione, possibilità che è stata colta dalla circolare a firma dell’Ass.ra regionale P. Gazzolo (PG 2020/77588 del 31.01.2020) che richiede un controllo sistematico di questi interventi, per omogeneità all’interno del territorio regionale, fino a che non verrà aggiornata la LR19/2008.

Novità! In aggiunta, per un più ampio coordinamento con il recente aggiornamento del RUE (CAPO VI A- RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO art.6A), per questo tipo di opere è richiesta una relazione geologica *“speciale”* che tenga conto della Risposta Sismica Locale. Tale relazione è un documento obbligatorio da presentare per tutte le opere di classe III e IV (quali sono di fatto, generalmente, le opere all’interno della DGR1661/09).

COMUNE DI



MODENA

**SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

SERVIZIO TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO COMPETENTE IN MATERIA SISMICA



Denuncia lavori

E' stato modificato l'art.65 c.1. del DPR 380/2001 per cui il normatore prevede l'obbligo della denuncia dei lavori, non riferendosi solo ai materiali c.a., c.a.p. e a struttura metallica, ma *"con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore"*.

Ciò significa che il Costruttore è tenuto sempre alla denuncia dei lavori, ed il Collaudatore è una figura che sempre deve essere presente, tranne per gli "interventi locali (di cui al Cap.8.4.1 delle NTC2018)" e gli "interventi -privi di rilevanza- nei riguardi della pubblica incolumità (così come definiti all'art.94bis, c.1, lett.c, n.1 del DPR380/01)"¹

Per far questo il Costruttore ha due possibilità, con la compilazione del:

- *"MUR A.2-Istanza di autorizzazione"*, ovvero del *"MUR D.2-Deposito delle strutture"* (a seconda del caso previsto dalla legge), in cui deve essere barrato e firmato dal Costruttore il box recante la scritta "Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n. 19 del 2008 *"Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica"* per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di costruttore, chiede che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001";
- il *"MUR A.14/D.8-Denuncia dei lavori"*, nel caso in cui nel precedente modello MUR A.2 (ovvero D.2) si sia omessa la compilazione di questa sezione, ovvero nel caso di opere "pubbliche" o soggette a gara d'appalto, quando il Costruttore deve essere designato.

Tale denuncia deve essere fatta non solo (contestualmente) con il progetto originario, ma anche per le varianti (art.65 c.5).

La piattaforma **DOMWEB-MUDE Modena** tiene inoltre conto della modifica dell'art.65 c.8-bis.

Tale modifica implica due cose fondamentali:

1. gli adempimenti dei commi 6², 7³ e 8⁴ del DPR380/01, non si applicano per gli "interventi locali (di cui al Cap.8.4.1 delle NTC2018)" e gli "interventi -privi di rilevanza- nei riguardi della pubblica incolumità (così come definiti all'art.94bis, c.1, lett.c, n.1 del DPR380/01)";
2. gli adempimenti dei restanti commi, si applicano anche per gli *"interventi -privi di rilevanza- nei riguardi della pubblica incolumità (così come definiti all'art.94bis, c.1, lett.c, n.1 del DPR380/01)"*.

¹ E' comunque possibile che il richiedente (o denunciante) scelga di nominare il collaudatore: ne consegue che a fine lavori è dovuto il collaudo.

² 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta)giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico , tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59; b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

³ 7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

⁴ 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.



Il caso 2. é, ovviamente, una novità per molti degli interventi che, nella nostra Regione, sono stati normati dalla DGR2272/2016, e che continuano a valere in virtù della DGR828/2019 e della DGR924/2019, per i quali vige una procedura semplificata in cui, per molti di essi (quelli senza l'utilizzo di materiali come c.a., c.a.p. e struttura metallica), si accoglie una documentazione semplificata nel titolo edilizio⁵.

A motivo del filo conduttore della L.55/2019 e della L.156/2019, che prevedono una semplificazione procedurale, fintanto che la Regione Emilia-Romagna definisca se ci sono modifiche da apportare ai procedimenti, revisionando la LR19/2008 ed i suoi atti di indirizzo alla luce delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.04.2020 (GU.124 del 15.05.2020), la nostra piattaforma non contempla modifiche in merito alla documentazione da allegare al titolo edilizio⁶.

Resta invariata la documentazione del progetto strutturale (relazioni/disegni), per gli interventi di cui alla DGR2272/16 con l'utilizzo di materiali come c.a., c.a.p. e struttura metallica (ovvero assoggettati alla L.1086/71), per i quali é obbligatorio allegare "MUR A.14/D.8-Denuncia dei lavori" (a firma del Costruttore).

L'Ufficio Sismica rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o segnalazioni.

Modena, 30.06.2020

L'Ufficio Sismica
Ing. Federica Toschi- Geom. Daniela Manna

⁵ Si rammenta che la documentazione semplificata dipende dal codice (L0, L1, L2) a cui è associato ogni intervento dell'Allegato 1, Elenchi A e B della DGR2272/16.

⁶ Si è lasciata tuttavia la possibilità di presentare, anche per gli interventi di cui alla DGR2272/16, la denuncia lavori ed il progetto strutturale, anche per materiali non L.1086/71: nella sezione "Materiali e denuncia lavori" indicato come "altri" (il professionista dovrà modificare il "MUR A.14/D.8-Denuncia dei lavori" aggiungendo il materiale utilizzato).